

Provvedimenti urgenti in materia di personale.

Art. 14

1. Con riferimento all' articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, i posti disponibili per i passaggi di qualifica con decorrenza 1° gennaio 1984, 1° gennaio 1985, 1° gennaio 1986 e 1° gennaio 1987, risultano essere i seguenti:

	1.1.84	1.1.85	1.1.86	1.1.87
Funzionari	37	9	22	62
Consiglieri	36	9	19	55
Segretari	41	8	20	79
Coadiutori	43	9	17	52

2. Ad integrazione di quanto disposto dall' articolo 6 della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, risultano disponibili per i passaggi di qualifica con decorrenza 1° gennaio 1988 e 1° gennaio 1989, i seguenti posti:

	1.1.88	1.1.89
Funzionari	20	44
Consiglieri	69	32
Segretari	28	11
Coadiutori	31	16

3. L' attribuzione ai singoli profili professionali dei posti disponibili di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo quanto indicato nell' allegato B alla presente legge.